

Il ministero ha definito il contingente di diritto degli insegnanti per il prossimo anno scolastico

I nuovi organici più contratti al Sud

Le regioni del Meridione registrano un calo degli studenti

Pagina a cura

DI ANTIMO DI GERONIMO

Disco verde per gli organici. Il ministero dell'istruzione ha calcolato il numero complessivo degli alunni e dei docenti per il prossimo anno. E dalle previsioni di viale Trastevere risulta un quadro sostanzialmente stabile. Almeno per il prossimo anno. Anche perché, fino a quando la riforma non andrà a regime, gli organici si calcoleranno come se non fosse in atto la riduzione delle ore di lezione. E quanto emerge dal decreto annuale sugli organici, presentato in un incontro che si è tenuto il 14 gennaio scorso tra i rappresentanti dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali. Risulta identico l'organico per il sostegno, in leggera contrazione (-0,41%) alla primaria, con 155.336 posti, bilanciato da una crescita dello 0,23% delle cattedre alle superiori, per complessivi 221.925 posti.

L'ANDAMENTO DEMOGRAFICO

Nel corso della riunione l'amministrazione ha consegnato ai sindacati anche le tabelle con gli

organici di diritto, suddivisi regione per regione. Dalle quali emerge una sostanziale tenuta degli organici. Il dato, però, non si presenta uniforme su tutto il territorio nazionale. A fronte di un forte calo del numero degli alunni, concentrato nelle regioni meridionali, si registra, invece, un forte aumento degli alunni nelle regioni del Centro-nord (fatta eccezione per il Lazio, che perde alunni). Ciò è dovuto in gran parte all'apporto delle famiglie di provenienza extracomunitaria, la cui presenza è distribuita nelle regioni del Centro e, soprattutto, nelle regioni del Nord Italia. Il calo di alunni al Sud porterà a una riduzione del numero delle cattedre. Che però non sarà direttamente proporzionale al calo di utenza.

GLI INDICATORI

L'amministrazione, infatti, ha predisposto una serie di indicatori per tamponare gli effetti delle contrazioni di organico. Indicatori che tengono conto delle situazioni di disagio economico in cui versano le regioni meridionali. Tra questi: il tasso di disoccupazione e di criminalità, il numero degli alunni respinti e dei ripetenti.

FINANZIARIA SENZA TAGLI

La possibilità di applicare criteri statistici alla compilazione degli organici è dovuta anche al fatto che la Finanziaria di quest'anno non prevede misure di contenimento degli organici. Ciò sta comportando, tra l'altro, l'ulteriore possibilità di applicare le vecchie norme nel calcolo del numero delle cattedre. Almeno per quest'anno. E, comunque, non oltre l'entrata a regime della riforma Moratti.

ESUBERI CONTENUTI

In buona sostanza, dunque, fino a quando tutte le classi non adotteranno la nuova articolazione dell'orario, le cattedre saranno calcolate come se non vi fosse stata la riduzione del numero delle ore di lezione. E i docenti che perderanno ore saranno impiegati nelle attività facoltative e laboratoriali. Questo meccanismo consentirà di evitare l'insorgenza di esuberanti. Almeno per ora. La misura, infatti, ha carattere transitorio (si veda l'articolo 14 del decreto legislativo 59/04).

LE CLASSI

Anche per quest'anno conti-

nueranno ad applicarsi le vecchie norme per la formazione delle classi (decreto 331/98 e decreto 141/99). Fermo restando che nelle scuole superiori non potranno essere formate classi iniziali con meno di 20 alunni.

E continuerà a essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

Resta fermo anche l'obbligo di accorpate le classi intermedie che non raggiungono il numero minimo. Idem per le classi terminali con un numero esiguo di alunni (si veda il decreto interministeriale 36/04).

SECONDA LINGUA

L'organico dei docenti di lingua straniera alle scuole medie continuerà a essere calcolato come se nelle classi venisse insegnata una lingua sola. L'introduzione della seconda lingua, non avverrà, infatti, in sede previsionale (organico di diritto) ma a settembre (organico di fatto).

INGLESE NELLA PRIMARIA

Nella scuola primaria, l'inglese sarà insegnato dall'insegnante su posto comune in possesso dei requisiti necessari. Se le scuole non disporranno delle risorse umane necessarie, potranno continuare a utilizzare gli insegnanti specialisti. Sempre secondo l'attuale procedura: un posto ogni sei-sette classi con almeno 18 ore di insegnamento. In ogni caso, per la generalizzazione dell'insegnamento della lingua straniera, l'amministrazione ha previsto un incremento di organico di 900 insegnanti.

ANTICIPI

Nella scuola primaria gli anticipi saranno consentiti ai bambini nati entro il 31 marzo 2000.

E l'accoglimento delle domande sarà un atto dovuto.

Nelle scuole materne, invece, potranno essere accolti solo i bambini che compiono tre anni entro il 28 febbraio 2006. Ma in questo caso l'accoglimento delle domande sarà subordinato ad alcune condizioni, come l'esaurimento delle liste di attesa. (riproduzione riservata)

Firmato il contratto per i trasferimenti 2005. Resta al 50% la quota dei posti per i passaggi di ruolo

Partono le operazioni per la mobilità

Rinviata la riserva per le assunzioni

Al via le domande di trasferimento. Il 14 gennaio scorso è stato sottoscritto il contratto integrativo annuale per la mobilità. E ora si attende la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale, che fissa il termine di presentazione delle domande a 30 giorni dalla data di pubblicazione.

TRASFERIMENTI OGNI ANNO

La mobilità continuerà a essere effettuata con cadenza annuale. Ciò in analogia con la validità annuale degli organici. Non si applicheranno, dunque, le norme che prevedevano il blocco della mobilità (si veda il decreto legislativo n. 59/2004) alle elementari e alle medie.

ACCANTONAMENTI

I passaggi di cattedra (nello stesso ordine e grado di scuola) e di ruolo (in grado diverso dello stesso ordine oppure in ordine diverso) continueranno a essere disposti tenendo presenti le vecchie percentuali. Non si applicherà, per quest'anno, la legge 143/2000, che prevede la diminuzione al 20% dei posti da destinare ai passaggi di ruolo. I posti disponibili, dunque, saranno suddivisi a metà tra immissioni in ruolo e operazioni di mobilità della terza fase (trasferimenti interprovinciali, passaggi di cattedra e

di ruolo).

RIENTRO IN SEDE

È stato chiarito che i soprannumerari trasferiti d'ufficio hanno diritto alla precedenza per rientrare nella vecchia sede. Ma solo se hanno rinunciato a partecipare alla mobilità a domanda all'atto della presentazione della domanda condizionata. Il diritto rileva anche se non si è presentata alcuna domanda. In ogni caso, la precedenza spetta solo se l'interessato presenta la domanda di trasferimento, entro il quinquennio successivo al trasferimento d'ufficio, specificando la sede di provenienza (o il comune dove ha sede la scuola di provenienza) come prima preferenza. Le parti hanno chiarito, inoltre, che la precedenza vale solo ed esclusivamente per rientrare nella vecchia sede con la qualifica posseduta all'atto del trasferimento d'ufficio.

CONTINUITÀ E TRASFERIMENTI D'UFFICIO

I trasferiti d'ufficio che diventano nuovamente soprannumerari e vanno incontro a un ulteriore provvedimento di mobilità autoritativa, hanno diritto al mantenimento della continuità didattica accumulata entro il quinquennio. In altre parole, mantengono il diritto alla maggioranza di punteggio solo nei cinque anni

successivi al primo trasferimento d'ufficio. Come se non fossero stati mai trasferiti. Idem per la precedenza nel rientro in sede. Se, però, l'interessato presenta la domanda condizionata per rimanere nella sede da dove sta per partire il secondo trasferimento d'ufficio, il diritto di precedenza al rientro nella sede di provenienza decade momentaneamente. In pratica, la domanda condizionata prevale sulla domanda di rientro nella prima sede. Fermo restando che il diritto di precedenza può essere fatto valere per gli anni successivi, fino allo scadere del quinquennio.

PRECEDENZA PER I DISABILI

Il nuovo contratto prevede, inoltre, l'attribuzione della precedenza nei trasferimenti anche a favore delle persone affette da handicap grave (art. 33, comma 6, legge 104/92). Ciò indipendentemente dal fatto che abbiano una invalidità superiore ai due terzi oppure risultino affette da minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

E PER CHI LI ASSISTE

La precedenza nei trasferimenti continuerà a essere attribuita anche al soggetto che assiste il disabile grave in via esclusiva. In

passato l'attribuzione di questa precedenza ha determinato l'insorgenza di un contenzioso molto forte. Quest'anno, però, la situazione dovrebbe migliorare perché le parti hanno introdotto un'ulteriore precisazione: per ottenere la precedenza bisognerà dimostrare che l'interessato è l'unica persona in grado di assistere il soggetto disabile perché gli eventuali altri parenti non possono farlo per ragioni esclusivamente oggettive.

PERDENTI POSTO

Nell'individuazione dei perdenti posto, il nuovo contratto chiarisce che il personale docente trasferito a domanda condizionata, che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera, invece, come trasferito a domanda il personale docente perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

SOSTEGNO, IL VINCOLO

Per il calcolo del quinquennio, in cui il docente di sostegno non può fare domanda di passaggio sul posto comune, è stato pattuito che vale anche l'eventuale anno di nomina giuridica.

BORSE DI STUDIO

Esenzioni, rivalutati i redditi

DI STEFANO SANSONETTI

Saranno rivalutati dell'1,6% i limiti massimi di reddito rilevanti ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche nell'anno 2005/06. Il dato, con tutte le tabelle che delineano i nuovi tetti di esclusione, è stato diffuso all'interno di una circolare del dipartimento per l'istruzione del Miur, diramata lo scorso 12 gennaio. Il documento ricorda che il ministero dell'economia, il 10 gennaio, ha fissato all'1,6% il tasso di inflazione programmato per il 2005. Con la conseguenza che tutti i limiti massimi di reddito, comunque a tutt'oggi annualmente incrementati, sono ulteriormente rivalutati in ragione dell'1,6% per l'anno scolastico 2005/06. Nella circolare, inoltre, il direttore generale del Miur, Silvio Criscuoli, ricorda che secondo la legge finanziaria per il 2004 «gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano a essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche». Sul punto, del resto, non sono nel frattempo intervenute modifiche relative alla situazione di fatto e di diritto. Questo significa che la disposizione citata continua tranquillamente a produrre i suoi effetti. (riproduzione riservata)